

Assegno al Nucleo Familiare: il minore titolare di indennità di frequenza non è soggetto a domanda di autorizzazione ANF

Rettifichiamo le informazioni riportate nello scorso numero di NI: in presenza di minore titolare di indennità di frequenza l'INPS non ritiene necessaria la domanda di autorizzazione per ottenere il riconoscimento dell'aumento dei livelli di reddito

Ritorniamo sull'argomento già trattato nello scorso numero di NI per fornire un **importante chiarimento di carattere tecnico-procedurale** al fine di attivare procedimenti omogenei delle nostre sedi nei confronti dell'INPS.

Si tratta del diritto, per i **nuclei familiari in cui siano presenti minori inabili**, a rientrare in una fascia reddituale più favorevole e a vedersi riconosciuto un ANF di importo maggiore.

Tutto il ragionamento ruota sui criteri e sugli adempimenti previsti dall'INPS per **equiparare il minore titolare di indennità di frequenza alla condizione di minore inabile**.

Nel [messaggio n. 3604/2019](#) l'istituto vincola tale condizione all'esito del giudizio medico legale operato dalle strutture sanitarie dell'Istituto che dovrà certificare una **condizione disfunzionale di certa e severa gravità** ai fini dell'equiparazione sopra richiamata, consentendo così di ottenere il relativo beneficio economico.

E' noto che **l'indennità di frequenza, è una prestazione particolare** il cui riconoscimento sanitario **ricomprende situazioni di diversificata gravità**, con la conseguenza che non in tutti i casi il complesso menomativo del minore titolare dell'indennità di frequenza assurge ad un livello tale da configurare la condizione di inabilità.

E' compito quindi della struttura sanitaria INPS individuare se tale livello è funzionale al riconoscimento del beneficio previsto.

Per agevolare questo processo l'INPS, nel messaggio sopra indicato, **ha dato indicazioni di non presentare in questi casi istanza di autorizzazione**, ma di limitarsi ad indicare nella domanda di ANF la presenza di minore inabile.

Sarà compito dell'Istituto validare o meno tale condizione avvalendosi dei

In questo numero:

INPS: Assegno al Nucleo Familiare: il minore titolare di indennità di frequenza non è soggetto a domanda di autorizzazione ANF,

INPS: Modifica del requisito contributivo per l'accesso all'indennità DIS COLL,

Corte di Cassazione: confermata la finestra per la pensione anticipata agli invalidi all'80%,

INCA: indicazioni di contenzioso per la tutela del diritto alla NASpi ai soggetti detenuti,

INPS: attivato nuovo servizio sperimentale "INPS per tutti".

Immigrazione:

Proroga dei visti di ingresso per soggiorni di breve durata: le novità del Ministero dell'Interno,

Quali Redditi per il rilascio del pds-Ue-slp? la risposta dell'Agenzia delle Entrate,

Risorse economiche per il Pds-Ue-slp: il pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea,

Patente di guida: Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida della categoria B,

Recenti circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di conversioni della patente di guida.

INPS comunica che per la formulazione del giudizio medico-legale di inabile nei confronti di minori titolari di Indennità di Frequenza ai fini dell'aumento dei livelli di reddito non è richiesta la domanda di autorizzazione ANF

dati sanitari di cui è già in possesso. Un'eccezione a questa direttiva potrebbe configurarsi nei **casi di minori titolari di indennità di frequenza non gestiti dall'INPS**. Si tratta di casi datati e infrequenti: ricordiamo infatti che per effetto dell'art. 20, comma 1 L. 102/2009, dal 2010 **l'accertamento definitivo in tema di invalidità civile** è stato attribuito all'INPS. Questa norma ha consentito la costituzione presso gli archivi INPS di appositi database integrati dell'invalidità civile, dove il medico ha la possibilità di visualizzare ogni opportuno dettaglio per poter formulare un corretto giudizio. Pertanto le strutture sanitarie INPS potranno esprimersi **sulla presenza o meno di una invalidità medio-grave o grave e, solo in tale circostanza, la pratica potrà essere ulteriormente istruita.**

Per quanto attiene l'attività dei nostri uffici, potremmo intercettare minori cui è stata riconosciuta l'indennità di frequenza prima del 2010, che non si siano mai sottoposti a visita di revisione: in questi casi consigliamo di fleggere nell'apposita casella la condizione di inabile e di informare gli assistiti di possibili richieste di approfondimento da parte dell'INPS.

In conclusione, in presenza nel nucleo familiare del richiedente ANF di un minore titolare di indennità di frequenza, l'operatore di patronato dovrà **limitarsi ad indicare sulla domanda telematica di ANF/DIP la condizione di inabile e ad informare l'assistito della procedura di verifica da parte dell'INPS**. La domanda di autorizzazione ANF per queste casistiche non è più prevista.

INPS: Modifica del requisito contributivo per l'accesso all'indennità DIS COLL

L'Inps, con il [messaggio n. 3606](#) del 04/10/2019, illustra la novità introdotta dal decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, per quanto concerne i requisiti previsti per il diritto all'**indennità di disoccupazione DIS COLL**.

Avevamo già comunicato la novità con il n. 261 di NI e ritorniamo sull'argomento anche per rettificare parzialmente i contenuti del precedente articolo. Ecco le novità in vigore dal 05 Settembre e un breve riepilogo dei requisiti richiesti:

Nuovi requisiti contributivi: La DIS COLL è riconosciuta a coloro che possano **far valere un mese di contribuzione** nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione alla cessazione del rapporto stesso.

Ricordiamo che per i rapporti cessati entro il 04 Settembre il requisito è fissato in tre mesi di contribuzione.

Altri requisiti: Per ottenere la DIS COLL, oltre al rispetto del requisito contributivo, il richiedente dovrà osservare le seguenti condizioni:

- Domanda entro 68 giorni dalla data di

cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio,

- Permanenza dello stato di disoccupazione, con disponibilità alla ricerca di nuova attività lavorativa,
- Non titolarità di partita IVA,
- Iscrizione esclusiva in Gestione Separata INPS,
- Non titolarità di pensione.

Durata dell'indennità: La DIS COLL spetta per un periodo pari alla metà dei mesi di contribuzione fatti valere nel periodo di osservazione del requisito, ma non potrà oltrepassare il limite massimo di sei mesi.

Corte di Cassazione: confermata la finestra per la pensione anticipata agli invalidi all'80%

Ritorniamo su un argomento trattato in passato, (vedi NI 227) che interessa l'attività di nostri uffici. Si tratta della norma che prevede l'applicazione della **finestra di un anno** dalla maturazione dei requisiti nei casi di **pensione anticipata per invalidità pari o superiore all'80%** prevista esclusivamente nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Ricordiamo che i requisiti per la vecchiaia anticipata consistono in almeno 20 anni di contribuzione (con eccezioni previste dal D.Lgs. 503/92) e nell'età anagrafica di 61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne soggetto all'aumento legato alle speranze di vita.

Con la [sentenza n. 24363 del 30 settembre 2019](#) la Corte di Cassazione **ha riaffermato la legittimità del mantenimento del regime della finestra mobile** introdotto con la L. 122/2010 e ha cassato una sentenza con la quale la Corte di Appello di Firenze aveva riconosciuto ad un pensionato la decorrenza dal mese successivo la maturazione dei requisiti.

Secondo i Giudici la legittimità del differimento della decorrenza della pensione è fondata su due aspetti fondamentali: **a)** la prestazione **è da considerarsi a tutti gli effetti un pensionamento di vecchiaia** e non può esser ascritta alle prestazioni di invalidità che, come noto, non scontano il periodo di finestra **b)** la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui **la normativa istitutiva delle finestre non aveva previsto esplicitamente l'inclusione della pensione di vecchiaia anticipata** nel meccanismo delle finestre **è superata dall'indicazione di carattere generale, utilizzata, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 del DL 78/2010: e cioè ...alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi...**

Questo nuovo pronunciamento non depone a favore delle tesi sostenute nel nostro contenzioso e pone seri dubbi sulla sostenibilità dello stesso.

Invitiamo quindi ad un atteggiamento di prudenza nel lavoro di consulenza svolta con i nostri assistiti ed attendiamo indicazioni operative in merito da parte della consulenza legale di Inca Nazionale.

INCA nazionale ha fornito indicazioni a tutte le strutture in ordine al **contenzioso da sviluppare nei confronti dell'INPS nei casi di rigetto di domande di indennità NASpl** presentate da richiedenti che possano far valere **contribuzione derivante da attività lavorativa svolta presso istituti di pena**.

L'INPS nega il diritto agli ammortizzatori sociali e, per quanto in discussione alla NASpl, sulla scorta di un remoto pronunciamento della Cassazione.

Il contenzioso origina dal [Msg. n. 909 del 05-03-2019](#) (vedi NI n. 240) con il quale INPS ha posto forti limitazioni all'esercizio del diritto sopra indicato, **negandolo ai detenuti che avevano svolto attività lavorativa all'interno della struttura carceraria**, e riconoscendolo viceversa ai detenuti che avevano svolto attività presso datori di lavoro diversi dall'Amministrazione Penitenziaria.

A parere della nostra consulenza legale, tale posizione è in palese contrasto con le disposizioni recate dalla legge penitenziaria la quale è ispirata al **principio secondo cui il detenuto che lavora deve vedersi riconosciuti gli stessi diritti del cittadino libero**. Tale orientamento è in sintonia con quello emergente dalle regole penitenziarie europee (Raccomandazione R 2006 – 2) secondo cui in modo particolare **“i detenuti che lavorano devono essere inseriti nel sistema nazionale della previdenza sociale”**.

Anche la **Corte Costituzionale** ha affrontato l'argomento rilevando, già nella sentenza n. 1087/1988, che **il lavoro del detenuto è un diritto** e che, pertanto, non si può più *“dubitare che il rapporto che ivi si instaura è disciplinato dal diritto comune negli elementi essenziali tra cui la retribuzione [...] per quanto non possa ritenersi che tale genere di lavoro sia del tutto identico [a quello svolto in libertà], specie per la sua origine, per le condizioni in cui si svolge, per la finalità cui è diretto e che deve raggiungere, non può assolutamente affermarsi che esso non debba essere protetto specie alla stregua dei precetti costituzionali (artt. 35 e 36 Cost.)”*.

In sostanza i detenuti lavoratori, così come i liberi cittadini, hanno diritto a una remunerazione corrispondente alla quantità e qualità dell'attività prestata, al riposo settimanale e annuale, ai benefici previdenziali, in generale a un trattamento che deve essere mutuato su quello della “società libera”.

Vi sono poi **altri elementi che connotano d'inadeguatezza la posizione INPS:**

a) l'effetto discriminatorio a danno dei lavoratori detenuti nei confronti dei comuni contribuenti derivante dall'obbligo di versare la contribuzione per la NASpl senza poter beneficiare della prestazione,

b) in considerazione del fatto che spesso la conclusione dell'attività lavorativa coincide con la fine della pena, negare un sostegno economico, peraltro legittimamente conseguito, crea rilevanti difficoltà nel delicato momento del reinserimento sociale

c) il contrasto con norme specifiche di legge secondo le quali *“lo stato di detenzione non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale”*.

Tutti questi elementi sono stati condensati in un **fac-simile di ricorso amministrativo** fornito in allegato

all'apposita circolare dalla nostra struttura nazionale alle sedi territoriali.

Un elemento da considerare prima di attivare l'eventuale contenzioso legale è quello della **verifica della residenza del detenuto**, dirimente per individuare presso quale sede di tribunale depositare l'eventuale ricorso giudiziario una volta conclusa senza successo la tutela amministrativa.

Inca Nazionale chiede di segnalare a livello centrale l'attivazione di queste istanze.

INPS: attivato nuovo servizio sperimentale “INPS per tutti”

L'INPS attiva un nuovo servizio, denominato **“INPS per tutti”** il cui obiettivo è di **intercettare le fasce deboli della popolazione** che per varie ragioni, tra cui quelle legate ad un contesto di emarginazione, hanno difficoltà ad esercitare le forme di tutela e a presentare le relative domande di prestazione. L'iniziativa che riguarderà a titolo sperimentale i contesti metropolitani di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Bari è stato oggetto di due messaggi. Con [msg. n. 3449 del 24 Settembre](#) Inps ha illustrato le finalità dell'iniziativa da sviluppare in collaborazione con l'ANCI, i Comuni e le organizzazioni ed associazioni caritatevoli, formalizzate mediante stipula di protocolli/accordi quadro tra l'Inps (Direzioni regionali e/o di coordinamento metropolitano) e le singole Regioni o Comuni. In sostanza il progetto prevede l'avvicinamento ai cittadini direttamente nei luoghi in cui tipicamente sono soliti ritrovarsi (ad esempio, nelle mense, nelle stazioni e terminal di viaggio delle principali città italiane). Con successivo [msg. n. 3685 del 11 Ottobre](#) INPS ha definito il contesto organizzativo del progetto: gli operatori INPS, coadiuvati da volontari delle associazioni o da personale dell'amministrazione comunale svilupperanno l'attività recandosi in luoghi predefiniti, indicati nel messaggio.

A Milano ad esempio l'attività si svolgerà presso Casa Jannacci – viale Ortles, 69 – 20139 Milano - Municipio 5 e C.A.S.C. - Centro aiuto Stazione Centrale, via Sammartini Giovanni Battista, 120.

Per la gestione di queste richieste l'INPS ha predisposto un [questionario orientativo](#), da somministrare agli assistiti, attivabile on-line, mirato a verificare il diritto a ricevere le prestazioni sottoelencate, alcune delle quali fanno parte del paniere ministeriale dei prodotti finanziabili dei patronati:

- Reddito/Pensione di cittadinanza;
- Assegno familiare dei Comuni;
- Assegno di maternità dei Comuni;
- BONUS bebè;
- Premio nascita;
- Bonus Asilo nido;
- NASpl;
- Assegno sociale;
- Invalidità civile.

Pur apprezzando la validità e la valenza sociale del progetto, con rammarico constatiamo la scelta dell'Istituto di escludere dallo stesso gli Istituti di Patronato che quotidianamente svolgono attività nei riguardi delle fasce meno abbienti della popolazione con un livello di radicamento sul territorio tale da poter intercettare molte delle condizioni critiche che investono i cittadini.

Proroga dei visti di ingresso per soggiorni di breve durata

Le novità del Ministero dell'Interno

Con la [circolare del 7.10.2019](#), il Ministero dell'Interno è intervenuto a proposito della proroga della durata del soggiorno in relazione ad un visto rilasciato per soggiorni fino a 90 giorni (e dunque non soltanto per turismo, ma qualsiasi motivo, come visita, studio, affari, ricerca scientifica e gara sportiva). Nelle more di una imminente modifica della normativa nazionale che recepisca quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento Ue n° 810/2009, il Ministero ha disposto che qualora l'interessato dimostri l'esistenza di motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri, ovvero comprovi l'esistenza di serie ragioni personali, gli Uffici Immigrazione delle Questure avranno cura di rilasciare un permesso di soggiorno in formato cartaceo che autorizzi la prosecuzione del soggiorno in Italia del cittadino straniero. Il permesso di soggiorno recherà la motivazione conforme a quella indicata dall'interessato al momento della presentazione dell'istanza di rilascio. La proroga dovrà riguardare i visti per soggiorni di breve durata, fino al conferimento massimo di 90 giorni.

Quali redditi per il rilascio del pds-Ue-slp?

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Con la [risposta n° 4 del 31.01.2019](#), l'Agenzia delle Entrate ha dato riscontro ad un quesito con il quale il "ministero Alfa" chiedeva se ai fini del computo del reddito minimo per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, possano essere ricomprese nella nozione di "reddito da altra fonte lecita" le erogazioni a sostegno del reddito, come ad esempio gli assegni familiari o le varie indennità legate a situazioni di disabilità, pur se non incluse tra i redditi di cui all'articolo 6 del TUIR. In passato, interessata da richieste di chiarimento sullo stesso argomento, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, rilevanti ai fini della individuazione dei "redditi", precisando che l'articolo 8 del TUIR qualifica come reddito complessivo quello risultante dalla somma di tutti i redditi posseduti dal contribuente, riconducibili all'articolo 6 del TUIR, individuati per categorie reddituali e determinati secondo le regole stabilite per ciascuna di tali categorie. Ai fini della nozione di reddito complessivo, l'Agenzia rileva che non assumono rilevanza gli oneri deducibili e, pertanto, qualora si ritenesse di accedere a tale nozione di reddito, occorre fare riferimento al reddito prodotto dallo straniero al lordo di tali oneri. L'Agenzia precisa inoltre che ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del TUIR, sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: "a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva...d) gli assegni familiari e l'assegno per

il nucleo familiare...". Ciò nonostante tali redditi, seppur non ricompresi nel computo della base imponibile del reddito complessivo potrebbero, sulla base di valutazioni che attengono alla corretta applicazione delle norme disciplinanti l'immigrazione, assumere rilevanza in sede di applicazione dei richiamati articoli 9 e 29 del TUI. Potrebbe, infatti, assumersi una nozione di reddito più ampia di quella di reddito complessivo di cui all'articolo 8 che includa anche "entrate" che il legislatore per ragioni sociali o di tecnica normativa ha escluso dalla nozione di reddito imponibile.

Risorse economiche per il Pds-Ue-slp

Il pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 3.10.2019

Lo status di soggiornante di lungo periodo può essere acquisito anche dallo straniero che dispone di risorse economiche fornitegli da un familiare, purché siano stabili, regolari e sufficienti. Questa è la conclusione della causa C-302/18 esaminata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nella [sentenza del 3.10.2019](#), si legge che "...l'art. 5, § 1, lett. a), della direttiva 2003/109 del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «risorse» di cui a tale disposizione non riguarda unicamente le «risorse proprie» del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, ma può anche comprendere le risorse messe a disposizione di tale richiedente da un terzo purché, tenuto conto della situazione individuale del richiedente interessato, siano considerate stabili, regolari e sufficienti...".

Patente di guida

Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida della categoria B

Con la [circolare del 19.09.2019](#), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riprende le disposizioni precedentemente emanate a proposito delle procedure riguardanti il conseguimento della patente di guida di categoria B. In particolare, il Ministero fornisce alcuni chiarimenti in merito alla residenza anagrafica e alla "residenza normale" per i cittadini Ue; ai titoli di soggiorno richiesti per i cittadini stranieri; ai documenti per l'identificazione personale; alla difformità rilevata tra i dati anagrafici riportati sui documenti esibiti dai cittadini stranieri nati all'estero.

Recenti circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di conversioni della patente di guida

- [Circolare 3 settembre 2019, n. 26749](#) - Oggetto: Ucraina. Conversione patenti di guida;
- [Circolare 3 settembre 2019, n. 26741](#) - Oggetto: Albania. Modifiche all'Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida ed aggiornamento degli allegati tecnici.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)